

PROCEDURA OPERATIVA MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI GAS NATURALE

INDICE

CAPITOLO 1:		2				
		COMUNICAZIONE DELLE MODALITA' DI ADESIONE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI				
1.1		ZIONI A SNAM RETE GAS DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO 11 SETTEMBRE 'ARTICOLO 3 DEL DECRETO 29 DICEMBRE 2011	2			
1.2		ZIONI A SNAM RETE GAS PER SUBENTRI NELLA FORNITURA A CLIENTI FINALI				
1.3	MODALITÀ I	DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI A SNAM RETE GAS	5			
CAPIT	TOLO 2:	COMUNICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA	۱.6			
2.1	COMUNICA	ZIONE DEI DATI DI REPERIBILITÀ	6			
2.2		OMUNICAZIONE DEI DATI DI MISURA DEI CONSUMI PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA DI ALTRE ETI DI TRASPORTO E/O DI DISTRIBUZIONE6				
2.3	SEGNALAZI	ONE DI EVENTI SIGNIFICATIVI DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI GAS	6			
CAPIT	TOLO 3:	DETERMINAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI	8			
3.1	DISPONIBIL	ITÀ DAL CONTENIMENTO DEI CONSUMI	8			
3.2	CALCOLO E	DEL CONSUMO MEDIO	8			
3.3	RIPARTIZIO	NE DEL DEFICIT				
3.4	COMUNICA	ZIONE DELLE RICHIESTE DI RIDUZIONE	10			
CAPITOLO 4:		CONDIZIONI ECONOMICHE PER I SOGGETTI CHE ADERISCONO AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI	11			
ALLEGATI		12				



OGGETTO

La presente procedura ha per oggetto le modalità e i termini per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini dell'espletamento degli obblighi di contenimento dei consumi di gas con riferimento al periodo dal 6 febbraio 2012 al 1 aprile 2012, previsti da:

- i decreti del Ministro dello sviluppo economico 11 settembre 2007 (di seguito: Decreto 11 settembre 2007) e 29 dicembre 2011 (di seguito: Decreto 29 dicembre 2011);
- le disposizioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del Decreto 29 dicembre 2011 (Delibera 6/2012/R/GAS);
- la Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007 e integrata dal decreto del medesimo Ministero 3 dicembre 2008 (di seguito: Procedura di emergenza climatica), limitatamente alle parti riguardanti il contenimento dei consumi di gas naturale.

Ai sensi del Decreto 29 dicembre 2011, l'obbligo del contenimento dei consumi di gas è operante, per l'anno termico 2011/12, in funzione delle modalità di adesione volontaria da parte dei clienti finali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del Decreto 11 settembre 2007, per un periodo di cinque settimane, anche non consecutive, comprese tra il 6 febbraio 2012 e il 1 aprile 2012.

CAPITOLO 1: COMUNICAZIONE DELLE MODALITA' DI ADESIONE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI

1.1 Comunicazioni a Snam Rete Gas di cui all'articolo 7 del Decreto 11 settembre 2007 e all'articolo 3 del Decreto 29 dicembre 2011

Entro il **3 febbraio 2012** devono pervenire a Snam Rete Gas le informazioni descritte nella tabella seguente (di seguito: Tabella) da parte di:

- imprese di vendita che forniscono i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas (in Tabella: Impresa di Vendita):
- soggetti mandatari di cui all'articolo 1, comma 4 del Decreto 29 dicembre 2011 (in Tabella: Soggetto Mandatario);
- imprese di trasporto diverse da Snam Rete Gas di cui all'articolo 7, comma 2, del Decreto 11 settembre 2007 (in Tabella: Impresa di Trasporto);
- imprese di distribuzione di cui all'articolo 7, comma 2, del Decreto 11 settembre 2007 (in Tabella: Impresa di Distribuzione).

Le suddette informazioni devono pervenire a Snam Rete Gas tramite la compilazione dei moduli excel indicati all'interno della Tabella e allegati alla presente procedura (Allegati 1 ÷ 8).



	Impresa di Vendita	Soggetto Mandatario	Impresa di Trasporto	Impresa di Distribuzione
Elenco dei Punti di Riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del Decreto 11 settembre 2007	AD_IND		AD_IND_DT	AD_IND_DT
Elenco dei Punti di Riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) del Decreto 11 settembre 2007	AD_GRP		AD_GRP_DT	AD_GRP_DT
Elenco dei Punti di Riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) del Decreto 11 settembre 2007	NA_IND		NA_IND_T	
Elenco dei Punti di Riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti di cui all'articolo 1, comma 4 del Decreto 29 dicembre 2011		AD_MAN	AD_MAN_DT	AD_MAN_DT

I moduli AD_IND, AD_IND_DT, AD_GRP, AD_GRP_DT, AD_MAN e AD_MAN_DT comprendono le informazioni da comunicare a Snam Rete Gas, relative agli impegni di adesione nonchè alle condizioni economiche di adesione previste ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del Decreto 29 dicembre 2011.

Le imprese di vendita e i soggetti mandatari che forniscono clienti finali allacciati a reti di altre imprese di trasporto o di distribuzione comunicano a tali imprese le informazioni di cui al presente paragrafo, utilizzando rispettivamente i moduli AD_IND, AD_GRP, AD_MAN e NA_IND per le comunicazioni alle imprese di trasporto e i moduli AD_IND, AD_GRP, AD_MAN per le comunicazioni alle imprese di distribuzione, entro i termini indicati dalle stesse imprese di trasporto e di distribuzione.

Ciascuna impresa di trasporto o di distribuzione è tenuta ad inviare a Snam Rete Gas le informazioni ricevute tramite i moduli AD_IND_DT, AD_GRP_DT, AD_MAN_DT e NA_IND_T per le comunicazioni effettuate dalle imprese di trasporto, e i moduli AD_IND_DT, AD_GRP_DT e AD_MAN_DT per le comunicazioni effettuate dalle imprese di distribuzione.

L'invio a Snam Rete Gas dei moduli in Tabella deve essere corredato, pena l'irricevibilità della comunicazione, dell'autocertificazione AUT_CER (Allegato 9) per le comunicazioni effettuate dalle imprese di vendita e dai soggetti mandatari, e dell'autocertificazione AUT_CER_DT (Allegato 10) per le comunicazioni effettuate dalle altre imprese di trasporto o di distribuzione.



Qualora le imprese di trasporto e/o di distribuzione non diano corso a tali comunicazioni secondo le modalità e i termini previsti al presente paragrafo, Snam Rete Gas considera le comunicazioni come non effettuate dalle imprese di vendita ovvero dai soggetti mandatari.

Ai fini della presente procedura i clienti finali che utilizzano il gas naturale per autotrazione direttamente allacciati alla rete di trasporto appartengono alla categoria descritta all'articolo 2, comma 1, lettera f) del Decreto 11 settembre 2007. Non rientrano pertanto tra i soggetti oggetto di comunicazione a Snam Rete Gas.

Nel caso in cui più imprese di vendita forniscano lo stesso cliente finale presso un punto di riconsegna incluso in uno dei moduli indicati in Tabella, l'impresa di vendita che fornisce i maggiori volumi di gas nel corso dell'Anno Termico 2011-2012 deve darne esplicita indicazione. Qualora tale indicazione non fosse presente, oppure pervenga da più di una impresa di vendita, Snam Rete Gas considera come impresa di vendita che fornisce i maggiori volumi di gas prioritariamente l'impresa che abbia indicato i maggiori impegni di riduzione e, a parità di impegni di riduzione, l'impresa che abbia fatto pervenire per prima la comunicazione.

Qualora un Punto di Riconsegna sia incluso in più di uno dei sopra indicati moduli, Snam Rete Gas considera valide esclusivamente le informazioni contenute in un solo modulo, individuato secondo il seguente ordine di priorità:

- AD_IND, AD_IND_DT;
- o AD GRP, AD GRP DT, AD MAN, AD MAN DT.

Entro il **9 febbraio 2012** Snam Rete Gas trasmette ad ogni impresa di vendita e a ciascun soggetto mandatario il riepilogo delle informazioni di sua competenza, comprensive di quanto ricevuto da parte delle altre imprese di trasporto e di distribuzione. Contestualmente, Snam Rete Gas trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico il riepilogo completo delle medesime informazioni.

Le comunicazioni trasmesse da Snam Rete Gas entro il 9 febbraio 2012, sulla base delle informazioni ricevute dalle imprese di vendita nelle modalità e nei termini di cui al presente paragrafo sono impegnative, non possono subire variazioni e costituiscono il riferimento ai fini dell'esecuzione di tutti gli adempimenti di cui alla presente procedura.

Le imprese di vendita, in relazione ai punti di riconsegna di cui ai moduli AD_IND, e AD_IND_DT sono responsabili, a fronte di quanto comunicato da Snam Rete Gas, dell'espletamento degli obblighi connessi alla presente procedura con riferimento al periodo compreso tra il 6 febbraio 2012 e il 1 aprile 2012, fatti salvi i casi di subentro nella fornitura ai clienti finali di cui al successivo paragrafo 1.2.

Le imprese di vendita e i soggetti mandatari, in relazione ai Punti di Riconsegna di cui ai moduli AD_GRP, AD_GRP_DT, AD_MAN, e AD_MAN_DT, sono responsabili, a fronte di quanto comunicato da Snam Rete Gas, del contenimento dei consumi nonché dell'espletamento degli obblighi connessi alla presente procedura con riferimento al periodo compreso tra il 6 febbraio 2012 e il 1 aprile 2012 indipendentemente da eventuali variazioni dei contratti di fornitura con i clienti finali.



1.2 Comunicazioni a Snam Rete Gas per subentri nella fornitura a clienti finali

I subentri nella fornitura ai clienti finali devono essere comunicati a Snam Rete Gas (devono essere comunicati esclusivamente i subentri riguardanti i clienti finali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto 11 settembre 2007) entro il 4° giorno lavorativo antecedente la data di decorrenza del subentro, tramite il modulo SUBENTRI allegato alla presente procedura (Allegato 11). Tale modulo deve essere debitamente compilato e sottoscritto, pena l'irricevibilità dello stesso, dall'impresa di vendita uscente e dall'impresa di vendita subentrante, la quale diviene responsabile dell'espletamento degli obblighi connessi alla presente procedura.

Al fine dell'individuazione dell'impresa di vendita fornitrice, devono essere comunicati a Snam Rete Gas i subentri aventi decorrenza sino al momento della verifica di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto 29 dicembre 2011. Snam Rete Gas comunicherà attraverso il proprio sito Internet la data dalla quale cesserà l'obbligo di comunicazione dei subentri sopra descritto.

1.3 Modalità di trasmissione delle comunicazioni a Snam Rete Gas

Le comunicazioni a Snam Rete Gas relative al presente Capitolo 1 devono essere inviate, pena l'irricevibilità delle stesse, al numero di fax <u>02 3703 0396</u> I moduli in formato elettronico indicati nella Tabella devono essere anche inviati, <u>nella versione excel</u>, all'indirizzo di posta elettronica <u>richieste.capacita@snamretegas.it</u>.

I testi delle autocertificazioni AUT_CER e AUT_CER_DT, i moduli di cui alla Tabella ed il modulo SUBENTRI sono disponibili sul sito Internet di Snam Rete Gas, nella sezione Business & Servizi – Anno Termico 2011/12 - Emergenze Climatiche - Misure per il contenimento dei consumi di gas naturale (Decreti MSE 11 settembre 2007 e 29 dicembre 2011).



CAPITOLO 2: COMUNICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

2.1 Comunicazione dei dati di reperibilità

L'impresa di vendita e il soggetto mandatario hanno il compito di tenere aggiornati i riferimenti del personale che deve essere costantemente reperibile da parte di Snam Rete Gas ed è responsabile della gestione dei dati per la gestione coordinata delle situazioni di emergenza climatica. A tal fine, Snam Rete Gas rende disponibile il proprio sistema web predisposto a tale scopo (SETEGAS).

Per l'abilitazione all'utilizzo del sistema informativo è necessario sottoscrivere il modulo RIC_SETEGAS allegato alla presente procedura (Allegato 12) e disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas nella sezione Business & Servizi – Anno Termico 2011/2012 - Emergenze Climatiche - Misure per il contenimento dei consumi di gas naturale (Decreti MSE 11 settembre 2007 e 29 dicembre 2011).

2.2 Comunicazione dei dati di misura dei consumi presso i punti di riconsegna di altre reti di trasporto e/o di distribuzione

Le imprese di trasporto e di distribuzione, al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2, del Decreto 11 settembre 2007, all'articolo 1, comma 6 del Decreto 29 dicembre 2011 e al punto 5.2, lettera b), delle Disposizioni generali della Procedura di emergenza climatica, sono tenute a trasmettere i dati relativi ai clienti finali soggetti all'obbligo ad essi allacciati attraverso il modulo DATI_MISURA_CLIENTI_FINALI, allegato alla presente procedura (Allegato 13) e disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas nella sezione Business & Servizi – Anno Termico 2011/12 - Emergenze Climatiche - Misure per il contenimento dei consumi di gas naturale (Decreti MSE 11 settembre 2007 e 29 dicembre 2011).

Ai fini delle verifiche a consuntivo di cui all'articolo 5, comma 4, del Decreto 11 settembre 2007, le imprese di trasporto e di distribuzione trasmettono entro il 10° giorno di ogni mese con riferimento al mese precedente i quantitativi giornalieri di gas prelevati in ciascun punto di riconsegna dai clienti finali soggetti al contenimento dei consumi allacciati alle proprie reti.

Per gli stessi punti di riconsegna, le imprese di trasporto e di distribuzione trasmettono, con cadenza giornaliera, il consumo medio dei 30 giorni precedenti determinato secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 3.2.

2.3 Segnalazione di eventi significativi di riduzione del consumo di gas

Come stabilito all'articolo 5, comma 4, lettera a), del Decreto 11 settembre 2007, i clienti finali sono tenuti a comunicare a Snam Rete Gas le riduzioni del prelievo di gas dovute a cause imprevedibili ed incontrollabili, quali eventi di forza maggiore, scioperi, importanti avarie ai componenti del processo produttivo del cliente stesso.

A tal fine è stato predisposto il modulo allegato alla presente procedura (Allegato 14) e disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas nella sezione Business & Servizi – Anno Termico 2011/12 - Emergenze Climatiche - Misure per il contenimento dei consumi di gas naturale (Decreti MSE 11 settembre 2007 e 29 dicembre 2011).



I clienti finali trasmettono contestualmente lo stesso modulo alle rispettive imprese di vendita e alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: la Direzione), entro le 24 ore successive all'evento, per i seguiti di competenza ai sensi del sopra citato articolo 5, comma 4, lettera a), del Decreto 11 settembre 2007.

Per i punti di riconsegna allacciati a reti di altre imprese di trasporto o di distribuzione la medesima comunicazione deve essere trasmessa anche all'impresa cui il punto di riconsegna è allacciato.



CAPITOLO 3: DETERMINAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI

Una volta individuato il livello di gravità del deficit di gas naturale di cui al punto 18 della Procedura di emergenza climatica e determinato il quantitativo di gas complessivo per il quale sussiste l'adesione al contenimento dei consumi, Snam Rete Gas procede alla determinazione del consumo medio di cui al punto 18, lettera c) della Procedura di emergenza climatica. Tali elaborazioni vengono comunicate alla Direzione ai fini dell'individuazione della linea di intervento e della successiva definizione delle richieste di riduzione dei consumi. Sono di seguito definite le modalità per l'individuazione dei quantitativi di gas disponibili per la copertura del deficit, per il calcolo del consumo medio, per la ripartizione del deficit e per la definizione delle richieste alle imprese di vendita.

In applicazione del Decreto 29 dicembre 2011, le modalità per la ripartizione del deficit sono riferite alla prima linea di intervento di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto 11 settembre 2007 e al punto 18 della Procedura di Emergenza.

Con riferimento alla seconda linea di intervento, di cui ai medesimi punti del Decreto 11 settembre 2007 e della Procedura di Emergenza, Snam Rete Gas provvederà ad applicare quanto sarà indicato dal Ministero dello sviluppo economico nell'eventualità del ricorso a tale linea.

3.1 Disponibilità dal contenimento dei consumi

Snam Rete Gas, per ciascuna settimana, determina i quantitativi di gas disponibili per la copertura del deficit attraverso il contenimento dei consumi aggregando i volumi dichiarati dalle imprese di vendita e dai soggetti mandatari, trasmessi secondo le modalità di cui al precedente Capitolo 1 come descritto di seguito:

$$V_{adesione} = \sum_{i} V_{ad_a}(i) + \sum_{j} V_{ad_b}(j)$$

dove:

- $V_{adesione}$ è il volume disponibile per il contenimento dei consumi di cui al presente paragrafo, su base giornaliera;

- $V_{ad_a}(i)$ è il volume di contenimento dichiarato come adesione volontaria individuale (moduli AD-IND)* per il punto di riconsegna i-esimo;

- $V_{ad_b}(j)$ è il volume di contenimento dichiarato come adesione volontaria congiunta (moduli AD_GRP e AD_MAN)* dall'impresa di vendita j-esima ovvero dal soggetto mandatario j-esimo.

3.2 Calcolo del consumo medio

Ai soli fini della determinazione della richiesta di contenimento dei consumi di cui al punto 18 della Procedura di emergenza climatica, il consumo medio viene calcolato come media aritmetica dei prelievi degli ultimi 30 giorni precedenti la data di individuazione della necessità di contenimento. La data di individuazione della necessità di contenimento dei consumi corrisponde alla data di invio della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1 del Decreto 11 settembre 2007.

^{*} come risultanti dai riepiloghi trasmessi da SRG, comprensivi delle informazioni trasmesse dalle altre imprese di trasporto e di distribuzione, di cui al Capitolo 1 della presente procedura.



Fatti salvi i cicli continui di cui all'articolo 1, comma 8 del Decreto 29 dicembre 2011, ai fini del suddetto calcolo del consumo medio vengono esclusi i giorni festivi, le festività nazionali, secondo quanto indicato nel Calendario di riferimento allegato alla presente procedura (Allegato 15), nonché i giorni oggetto di eventuali riduzioni significative di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), del Decreto 11 settembre 2007. Il Calendario di riferimento è disponibile anche sul sito internet di Snam Rete Gas, nella sezione Business & Servizi – Anno Termico 2011/12 - Emergenze Climatiche - Misure per il contenimento dei consumi di gas naturale (Decreti MSE 11 settembre 2007 e 29 dicembre 2011).

Per i cicli continui di cui al citato comma del 29 dicembre 2011, ai fini del calcolo del consumo medio vengono considerati i giorni festivi, le festività nazionali (secondo quanto indicato nel Calendario di riferimento allegato alla presente procedura), e vengono esclusi i giorni oggetto di eventuali riduzioni significative di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), del Decreto 11 settembre 2007.

In assenza del volume misurato presso un punto di riconsegna per un dato giorno (ad esempio nel caso di punti di riconsegna dotati di misura registrata ma non rilevata giornalmente) viene considerato il volume misurato presso un punto di riconsegna per il primo giorno omologo disponibile non già impiegato a tal fine, così come comunicato dall'impresa di distribuzione.

In caso di richieste di contenimento dei consumi contigue (o intervallate da periodi inferiori a 30 giorni), il consumo medio di cui al presente paragrafo risulta quello calcolato in occasione della prima richiesta di contenimento dei consumi.

3.3 Ripartizione del deficit

Ai sensi del Decreto 11 settembre 2007 come integrato dal Decreto 29 dicembre 2011, il deficit di gas del sistema da colmare ($V_{deficit}$) viene ripartito tra i soggetti che hanno aderito al contenimento dei consumi, secondo le modalità di adesione comunicata come di seguito descritto.

Soggetti che aderiscono in forma individuale (moduli AD-IND) *

Il deficit da colmare viene ripartito pro-quota su ciascun punto di riconsegna sulla base del volume di contenimento dichiarato. La richiesta viene espressa in percentuale del consumo medio di cui al precedente paragrafo 3.2:

$$V_{rid\%}(i) = \frac{V_{deficit}}{V_{adesione}} \bullet V_{ad_a}(i) \bullet \frac{1}{V_{cons}(i)}$$

dove:

- $V_{rid\%}(i)$ è la percentuale di riduzione sul consumo medio $V_{cons}(i)$;
- $V_{ad_a}(i)$ è il volume di contenimento dichiarato come adesione volontaria individuale per il punto di riconsegna i-esimo;
- $V_{cons}(i)$ è il consumo medio per il punto di riconsegna i-esimo.



Qualora il deficit da colmare superi il volume di adesione complessivo $V_{adesione}$, la percentuale di contenimento richiesta viene considerata pari al rapporto, espresso in percentuale, tra i termini $V_{ad-a}(i)$ e $V_{cons}(i)$.

Nel caso in cui in un punto di riconsegna il volume dichiarato disponibile al contenimento risulti superiore al consumo medio come calcolato al precedente paragrafo 3.2, la percentuale di contenimento viene considerata pari al 100% del consumo medio dei 30 giorni precedenti.

Soggetti che aderiscono in forma congiunta (moduli AD_GRP e AD_MAN) *

Il deficit da colmare viene ripartito pro-quota su ciascuna impresa di vendita responsabile del contenimento e su ciascun soggetto mandatario sulla base del consumo medio:

$$V_{rid\%}(j) = \frac{V_{deficit}}{V_{adesione}} \bullet V_{ad_b}(j) \bullet \frac{1}{\sum_{k} V_{cons}(k, j)}$$

dove:

- $V_{rid\%}(j)$ è la percentuale di riduzione sul consumo medio, calcolato come sommatoria dei volumi $V_{cons}(k,j)$;
- $V_{ad_b}(j)$ è il volume di contenimento dichiarato come adesione volontaria congiunta dall'impresa di vendita j-esima ovvero dal soggetto mandatario j-esimo;
- $V_{cons}(k,j)$ è il volume consumato dal cliente k-esimo che partecipa in forma congiunta tramite l'impresa j-esima o tramite il soggetto mandatario j-esimo.

Qualora il deficit da colmare superi il volume di adesione complessivo $V_{adesione}$, la percentuale di contenimento richiesta viene considerata pari al rapporto, espresso in percentuale, tra i termini $V_{ad_b}(j)$ e $\sum_k V_{cons}(k,j)$.

3.4 Comunicazione delle richieste di riduzione

Una volta effettuati i calcoli descritti ai precedenti paragrafi e sulla base delle indicazioni ricevute dalla Direzione, Snam Rete Gas provvede a inviare alle imprese di vendita e ai soggetti mandatari le richieste di riduzione dei consumi, secondo il modello allegato alla presente procedura (Allegato 16), disponibile anche sul sito Internet di Snam Rete Gas, nella sezione Business & Servizi – Anno Termico 2011/12 - Emergenze Climatiche - Misure per il contenimento dei consumi di gas naturale (Decreti MSE 11 settembre 2007 e 29 dicembre 2011).



CAPITOLO 4: CONDIZIONI ECONOMICHE PER I SOGGETTI CHE ADERISCONO AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI

La determinazione degli ammontari nei confronti dei soggetti che aderiscono al contenimento dei consumi sarà effettuata sulla base:

- delle condizioni economiche determinate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del Decreto 29 dicembre 2011 (Allegato A della Delibera 6/2012/R/GAS);
- delle informazioni pervenute di cui al precedente Capitolo 1;
- delle richieste di riduzione di cui al precedente Capitolo 3;
- dei dati di misura rilevati a consuntivo.

A seguito dell'emanazione da parte dell'Autorità della Delibera 6/2012/R/GAS, sono di seguito specificate le modalità con cui Snam Rete Gas provvederà ad applicare quanto disposto nella citata Delibera.

- I termini E_k , S_k e R_k , di cui all'Allegato A della Delibera 6/2012/R/GAS vengono calcolati come segue:
 - il termine E_k, riferito alla settimana k-esima, è pari alla differenza tra il consumo medio di cui al precedente paragrafo 3.2 e la media dei prelievi nei giorni di richiesta di contenimento, moltiplicata per il numero dei giorni stessi; E_k è posto uguale a zero laddove assuma valori negativi. Il consumo medio di cui sopra è determinato sostituendo gli eventuali dati stimati con i dati di prelievo a consuntivo riportati nei verbali di misura;
 - il termine S_k, riferito alla settimana k-esima, è pari alla differenza tra la media dei prelievi nei giorni di richiesta di contenimento e il consumo medio determinato come al precedente alinea, moltiplicata per il numero dei giorni in cui è richiesto il contenimento dei consumi; S_k, è posto uguale a zero laddove assuma valori negativi;
 - al fine della determinazione del termine R_k, riferito alla settimana k-esima, la riduzione dei consumi richiesta in ciascun giorno è pari al prodotto tra la percentuale di riduzione dei consumi comunicata da Snam Rete Gas di cui al precedente paragrafo 3.4 e il consumo medio determinato come al precedente alinea.
- Ai fini della determinazione delle penali applicate a consuntivo ai clienti finali per l'inadempienza rispetto alla richiesta al contenimento dei consumi (opzioni A e B dell'allegato A della Delibera 6/2012/R/GAS), in relazione all'applicazione di quanto previsto all'articolo 5, comma 4, lettera b), del Decreto 11 settembre 2007, il valore del termine E_k viene incrementato di un quantitativo pari al 2% del consumo medio moltiplicato per i giorni di richiesta di contenimento per la settimana k-esima; il valore del termine S_k viene ridotto del medesimo quantitativo.
- Ai fini dei rimborsi di cui all'articolo 5 dell'Allegato A della Delibera 6/2012/R/GAS, il prelievo medio indicato nel medesimo articolo è pari al consumo medio determinato secondo le modalità di calcolo descritte al precedente paragrafo 3.2, sostituendo gli eventuali dati stimati con i dati di prelievo a consuntivo riportati nei verbali di misura.



ALLEGATI